



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO R.G.E. N. 61/2023

Il giudice dell'esecuzione dott. Pasquale Velleca,
letti gli atti del fascicolo,

premesse che:

- l'odierna procedura è stata promossa da PRISMA SPV S.R.L – rappresentata da doValue Spa - nei confronti di [REDACTED],
- il credito *in executivis* ammonta ad euro 148.528,94 (cfr. l'atto di precetto) ed origina dal mutuo ipotecario sottoscritto il 02.12.2008,
- il pignoramento ha ad oggetto i beni in titolarità dei debitori;
- in data 04.9.2025 è stata pronunciata l'ordinanza di autorizzazione alla vendita;
- **il prossimo tentativo di vendita è fissato per il giorno 15.9.2026.**

Considerato che:

- data 14.9.2026 il difensore di [REDACTED] ha documentato che, presentata la domanda di concordato minore ex artt. 74 e ss. cc.ii., con provvedimento reso in data 14.9.2026 il giudice cd. del sovraindebitamento ha pronunciato il provvedimento di apertura della procedura ex art. 78 cc.ii., disponendo che *“che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (cfr. il provvedimento in atti);
- il provvedimento di cui all'art. 78 co. 2 lett. d cc.ii. integra una ipotesi di sospensione esterna e temporanea del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c. e che, come previsto dall'art. 626 c.p.c., *“quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione”*.

Ritenuto, da ultimo, doversi precisare che ai fini che qui rilevano la sospensione del processo esecutivo comporta la revoca del tentativo di vendita fissato per il giorno 15.9.2026,

non potendo la vendita essere sospesa *sine die* ed atteso che tale sospensione si tradurrebbe in una inammissibile modifica ex post delle condizioni di vendita a suo tempo indicate; ferma la precisazione che la vendita di tale lotto potrà essere nuovamente autorizzata qualora il ricorso di cui agli artt. 74 e ss. cc.ii. dovesse essere rigettato,

P.Q.M.

1) revoca il tentativo di vendita fissato per il giorno 15.9.202, disponendo che il delegato provveda alla restituzione delle cauzioni eventualmente prestate;

2) sospende il processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., ferma la possibilità per il creditore di chiederne la riassunzione in caso di rigetto della domanda di concordato minore.

Si comunichi con urgenza alle parti costituite ed al professionista delegato.

Nocera Inferiore, 15/09/2026

Il giudice dell'esecuzione
dott. Pasquale Velleca